

Unione Inquilini

Segreteria Nazionale
Via Cavour 101 – 00184 Roma
Tel. 064745711 – mail unioneinquilini@libero.it

Dossier: proposta di legge Ac 566 su occupazione arbitraria di immobili

Contenuto:

- a) Testo del testo base Ac 566 adottato dalla commissione giustizia
- b) Nota di lettura del testo base
- c) Emendamenti presentati in data 4 luglio
- d) Comunicato Unione Inquilini 7 luglio 2023
- e) Articolo Blog Fatto Quotidiano di Massimo Pasquini

Luglio 2023

A cura di Walter De Cesaris e Massimo Pasquini

TESTO PROPOSTA DI LEGGE Ac 566 della deputata Bisa, testo base adottato dalla Commissione

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 624-*bis* del [codice penale](#) è inserito il seguente:

«Art. 624-*ter*. – (*Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui*) – Chiunque, mediante violenza, artifici o raggiri, si impossessa, occupa o detiene senza titolo legittimo un immobile destinato a domicilio altrui ovvero impedisce il rientro del proprietario o detentore legittimo nel medesimo immobile è punito con la pena della reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena prevista dal primo comma soggiace chiunque si intromette, coopera, riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione dell'immobile o cede ad altri l'immobile occupato. Nel caso in cui l'occupante collabori all'accertamento dei fatti, non opponga resistenza e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile, la pena è ridotta da un terzo alla metà».

Art. 2.

1. Dopo la lettera *e-bis*) del [comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale](#) è inserita la seguente: «*e-ter*) inottemperanza all'ordine di rilascio di cui al terzo comma dell'articolo 624-*ter* del [codice penale](#)».

Art. 3.

1. Dopo la lettera *f-bis*) del [comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale](#) è inserita la seguente:

«*f-ter*) occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui prevista dall'articolo 624-*ter* del [codice penale](#)».

Art. 4.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, di cui all'articolo 624-*ter* del [codice penale](#), introdotto dall'articolo 1 della presente legge, valutati sommariamente gli atti prodotti dal soggetto denunciante, le risultanze anagrafiche, l'intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile per accertare la titolarità dei diritti sull'immobile, si recano, senza ritardo e comunque entro le ventiquattro ore successive alla denuncia, accompagnati dal denunciante o dal suo legale rappresentante o dal suo difensore munito di procura speciale, presso l'immobile da cui il denunciante dichiara di essere stato estromesso, al fine di procedere all'identificazione degli occupanti, all'accertamento di eventuali titoli che giustificano il possesso dell'immobile e alla verifica dello stato dei luoghi. A tali fini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria chiedono al detentore di accedere all'immobile medesimo alla presenza del denunciante, del suo legale rappresentante o del suo difensore.

Art. 5.

1. In caso di assenso dell'occupante all'accesso, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, dopo avere accertato l'effettiva estromissione arbitraria del proprietario o detentore legittimo dal possesso dell'immobile o ricevuto la dichiarazione di chi lo occupa circa l'illegittimità della propria condotta, ordinano l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il proprietario o detentore legittimo nel possesso dell'immobile medesimo.

Art. 6.

1. In caso di assenza, diniego all'accesso o resistenza, anche passiva, di chi occupa l'immobile, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria compiono senza ritardo, anche con l'uso della forza, ai sensi degli articoli 354 e 355 del [codice di procedura penale](#), gli accertamenti previsti all'articolo 5, comma 1, della presente legge.

2. In mancanza di contestazioni o in caso di contestazioni non sostenute da titoli giustificativi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ordinano all'occupante di rilasciare immediatamente l'immobile e contestualmente reintegrano il proprietario o detentore legittimo nel possesso dell'immobile medesimo.

3. In caso di resistenza, anche passiva, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria intimano all'occupante e a chiunque si trovi all'interno dell'immobile di rilasciarlo, con espresso avvertimento che, in difetto, si procederà anche con la forza.

4. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 3 si applicano le disposizioni dell'[articolo 337 del codice penale](#), dell'[articolo 380 del codice di procedura penale](#), come modificato dall'articolo 2 della presente legge, e dell'[articolo 386 e seguenti del citato codice di procedura penale](#). Contestualmente, il proprietario o detentore legittimo è nominato custode dell'immobile.

Art. 7.

1. Delle operazioni e degli accertamenti eseguiti ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 è redatto processo verbale che è trasmesso senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore successive, unitamente ai documenti acquisiti o prodotti, al pubblico ministero presso il tribunale competente per il luogo in cui è situato l'immobile.

2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, convalida l'accesso effettuato ai sensi dell'articolo 6 e decreta la restituzione definitiva dell'immobile al proprietario o detentore legittimo ovvero dispone la restituzione dell'immobile al precedente occupante ove emergano fatti o documenti che avrebbero precluso l'estromissione di quest'ultimo.

Art. 8.

1. Chiunque rilasci dichiarazioni o produca documenti falsi o non più veritieri od ometta di esporre fatti e circostanze rilevanti per l'attività dell'autorità di polizia o del pubblico ministero al fine di avvalersi delle tutele previste dalla presente legge è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'[articolo 495 del codice penale](#).

Scheda di lettura Pdl 566

(Fonte: Dossier Servizio Studi della Camera dei Deputati)

La proposta di legge A.C 566, adottato come testo base dalla Commissione Giustizia della Camera interviene in materia di occupazione arbitraria degli immobili, da un lato introducendo nel codice penale una nuova fattispecie di reato e dall'altro prevedendo una specifica procedura per l'immediato rilascio forzoso dell'immobile occupato abusivamente.

Il quadro normativo vigente

Nel nostro ordinamento l'occupazione abusiva di un immobile è un illecito civile, che obbliga l'autore alla restituzione e al risarcimento dei danni, oltre che un reato, punito con la reclusione sino a tre anni. In particolare, in base all' art. 633 c.p. (Invasione di terreni o edifici) «chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della

persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032». Il reato è aggravato nelle seguenti ipotesi: se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. In tali casi si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da 206 a 2.064 euro e si procede d'ufficio; se il fatto è commesso da due o più persone. In tal caso la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata. Il reato è procedibile a querela di parte, tranne che per l'ipotesi aggravata (più di 5 persone o con l'uso palese di armi) e quando l'occupazione riguarda acque, terreni, fondi ovvero edifici pubblici o destinati ad uso pubblico (ex art. 639-bis c.p.). Il reato è attribuito alla competenza del giudice di pace (art. 4, d.lgs. n. 274 del 2000); in presenza delle aggravanti la competenza spetta al tribunale in composizione monocratica.

La persona offesa dal reato, oltre a potersi costituire parte civile nell'ambito del procedimento penale, potrà cercare di recuperare il possesso dell'immobile abusivamente occupato sperando in sede civile l'azione di reintegrazione prevista dall'art. 1168 c.c. Si tratta di un'azione possessoria, esercitabile non solo dal proprietario del bene, ma anche da chi disponga ad altro titolo dell'immobile, come ad esempio l'usufruttuario o il conduttore. In base all'art. 1168 c.c. (Azione di reintegrazione), infatti, «chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo [...] La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione». Per ottenere la sentenza di reintegra del possesso occorrerà dimostrare semplicemente che, prima dell'occupazione abusiva, si era possessori del bene invasivo: non c'è bisogno - diversamente da quanto accade per l'azione di rivendica - di dimostrare di essere proprietari dell'immobile occupato. Ottenuta la sentenza di reintegra del possesso, se l'occupante si rifiuta ancora di rilasciare l'immobile si dovrà procedere con l'esecuzione forzata. A corollario di questa normativa, e con la finalità di contrastare l'occupazione abusiva degli immobili, l'art. 5 del decreto-legge n. 47 del 2014 ha previsto che l'occupante senza titolo:

non possa, in relazione all'immobile abusivamente occupato, chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi (energia elettrica, gas, acqua e telefonia fissa), con conseguente nullità di tutti gli atti emessi in violazione del divieto. Solo in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela il sindaco può consentire una deroga a questo divieto, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie;

non possa partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i 5 anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

L'art. 11 del decreto-legge n. 14 del 2017 (modificato dall'art. 31-ter del decreto-legge n. 113 del 2018) stabilisce che quando è richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorità o l'organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto, il quale: convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, onde emanare direttive sul concorso delle diverse componenti della forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento; comunica tempestivamente l'intervenuta esecuzione all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio; istituisce una cabina di regia, composta da rappresentanti della prefettura, degli enti territoriali, degli enti competenti in materia di edilizia pubblica. Tale cabina di regia - che dispone di 90 giorni di tempo per svolgere la sua attività - è istituita dal prefetto qualora egli ritenga necessario un piano delle misure emergenziali per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non siano in grado di reperire una situazione alloggiativa; riferisce all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia ed indica i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio o le ragioni che ne rendano necessario il differimento - informazione questa di cui tiene conto l'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, la quale indi "adotta i provvedimenti necessari"; il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non può eccedere un anno di tempo; liquida al proprietario (o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile), in caso di differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio oltre i 90 giorni, un'indennità onnicomprensiva per il mancato

godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengano conto di alcune condizioni (stato dell'immobile; sua destinazione; durata dell'occupazione; eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione). **Questo percorso previsto dall'articolo 33 bis è a rischio in quanto un emendamento del Gruppo Fratelli d'Italia intende sopprimerlo**

Il contenuto della proposta di legge AC 566

La proposta di legge si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 modifica il codice penale, inserendovi la fattispecie di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui; il nuovo art. 624-ter punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque: mediante violenza, artifizii o raggiri, si impossessa, occupa o detiene senza titolo legittimo un immobile destinato a domicilio altrui, ovvero vi impedisce il rientro del proprietario o del detentore legittimo (primo comma); si intromette, coopera, riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione dell'immobile o cede ad altri l'immobile occupato (secondo comma). Il reato è procedibile d'ufficio. La pena è ridotta (da un terzo alla metà) se l'occupante: collabora all'accertamento dei fatti; non oppone resistenza; ottempera volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile. La norma penale non specifica se si tratti dell'ordine emesso dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 5 della P.d.I.

Gli articoli 2 e 3 intervengono sul codice di procedura penale per prevedere due distinte ipotesi di arresto in flagranza di reato: in caso di flagranza del delitto di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (ex art. 624-ter c.p.)

l'articolo 3 della proposta prevede l'arresto facoltativo, a tal fine modificando l'art. 381 c.p.p.; in caso di inottemperanza all'ordine di rilascio dell'immobile di cui all'art. 624-ter c.p., l'articolo 2 prevede l'arresto obbligatorio. A tal fine, la disposizione inserisce nell'art. 380, comma 2, del codice di rito - che elenca i delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali in caso di flagranza si procede all'arresto obbligatorio - una nuova ipotesi relativa all'inottemperanza all'ordine di rilascio. In ordine alla formulazione del testo, si evidenzia che l'elencazione dell'art. 380 si riferisce a delitti mentre la nuova lettera e-ter) si riferisce all'inottemperanza a un ordine dell'autorità che è conseguenza della commissione di un delitto (e non autonoma ipotesi delittuosa).

Gli articoli da 4 a 7 disciplinano il procedimento per ottenere il rilascio dell'immobile arbitrariamente occupato, prevedendo che gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che ricevono la denuncia del reato di cui all'art. 624-ter c.p. debbano effettuare sommarie verifiche sugli atti e conseguentemente recarsi entro 24 ore presso l'immobile occupato. In particolare, gli agenti dovranno valutare gli atti prodotti dal denunciante al fine di accertare se egli sia titolare di diritti sull'immobile; giunti sul posto, accompagnati dal denunciante, dovranno identificare gli occupanti, accertare l'esistenza di titoli che giustifichino il loro possesso dell'immobile e accertare lo stato dei luoghi (articolo 4).

La proposta di legge disciplina il seguito della procedura distinguendo l'ipotesi nella quale gli occupanti consentono l'accesso, da quella nella quale essi vi si oppongono: se l'occupante acconsente all'accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, questi devono verificare che l'estromissione del proprietario/detentore sia stata arbitraria oppure verbalizzare l'ammissione da parte dell'occupante circa l'illegittimità della propria condotta e, conseguentemente, ordinare l'immediato rilascio dell'immobile e reintegrare il proprietario (o detentore legittimo) nel possesso (articolo 5).

Se l'occupante non libera immediatamente l'immobile, in base all'art. 2 della p.d.I. gli agenti di polizia giudiziaria dovranno obbligatoriamente procedere all'arresto; se l'occupante nega l'accesso (ipotesi accomunata a quella dell'assenza dell'occupante), gli agenti compiono gli accertamenti urgenti sui luoghi e le persone - anche con l'uso della forza - in base agli articoli 354 (accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro) e 355 (Convalida 4 del sequestro e suo riesame) del codice di procedura civile e,

successivamente, ordinano l'immediato rilascio dell'immobile, avvisando gli occupanti che, in difetto, si procederà anche con l'uso della forza.

Se gli occupanti non rilasciano l'immobile, oltre a procedere all'arresto obbligatorio in flagranza (v. sopra art. 2 p.d.l.) e ai conseguenti adempimenti (ex art. 386 c.p.p.), gli agenti contesteranno agli occupanti anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), contestualmente nominando il proprietario/detentore legittimo custode dell'immobile (articolo 6).

Si ricorda che l'art. 337 del codice penale punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque «usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza».

La proposta di legge, dunque, prevede l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 337 anche in caso di "inottemperanza all'ordine di rilascio dell'immobile", a prescindere da condotte di violenza o minaccia.

Si ricorda che l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità è punita dal codice penale a titolo di contravvenzione, con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a euro 206 (cfr. art. 650 c.p.). Delle operazioni e degli accertamenti dovrà essere redatto verbale, da trasmettere entro 48 ore, unitamente alla documentazione acquisita, al pubblico ministero che, entro ulteriori 48 ore dovrà (articolo 7): convalidare l'arresto e decretare la restituzione definitiva dell'immobile al legittimo proprietario/detentore (fino a quel momento custode dell'immobile) oppure disporre la restituzione dell'immobile a colui che lo aveva occupato. Infine, l'articolo 8 della proposta di legge prevede l'applicazione del reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (reclusione da 1 a 6 anni), di cui all'art. 495 c.p., a chiunque, al fine di avvalersi della tutela offerte da questa legge, rilasci dichiarazioni o produca documenti falsi. di 2 milioni di euro dal 2018.

La giurisprudenza ha affermato che il reato consiste nell'arbitraria introduzione nel terreno altrui allo scopo di esercitare sullo stesso un rapporto di fatto che escluda in tutto o in parte quello preesistente riguardante altra persona, dal quale il soggetto possa trarre un qualsiasi profitto; pertanto l'interesse protetto, attiene non a uno specifico diritto che la persona offesa possa vantare sul terreno, ma a un rapporto di fatto esercitato sia dal proprietario sia da terzi, che trova la sua definizione nel concetto di possesso indicato nell'art. 1140 c.c. (Cass., Sez. II, 11.3-16.6.2021, n. 23758; C., Sez. II, 25.11.2005; C., Sez. II, 9.6.1988). La nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente" e cioè contra ius in quanto privo del diritto d'accesso: la conseguente "occupazione" deve ritenersi pertanto l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva occupazione (Cass., Sez. II, 27.11.2003). La Cassazione ha affermato che tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato (da ultimo, Cass., Sez. II, 18/11/2022, n. 43904); è stata, in particolare, esclusa la sussistenza del reato di invasione di edifici quando il soggetto sia subentrato nell'appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore legato a lui da vincoli di affinità, essendo stato ritenuto irrilevante il possesso o meno delle condizioni richieste per l'assegnazione, circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rilevarebbe sotto il profilo penalistico (C., Sez. II, 1.12.2005; v. anche C., Sez. II, 30.1-11.4.2019, n. 15874). E' stata altresì esclusa l'idoneità a integrare il reato di cui all'art. 633 c.p. della condotta di chi abbia continuato a dimorare nell'appartamento di proprietà dell'ente pubblico in seguito al decesso dell'ascendente assegnatario insieme con il quale ivi aveva dimorato per lungo tempo (Cass., Sez. II, 12/10/2022, n. 38385). L'integrazione della fattispecie criminosa di invasione di terreni o edifici implica che la permanenza sull'altrui bene immobile si protragga nel tempo per una durata apprezzabile, ancorché non sia necessario che l'agente rimanga stabilmente su di essi, purché la condotta risulti effettivamente rivolta all'occupazione dell'immobile ovvero a trarne in altro modo profitto (C., Sez. II, 8.2.2011). La natura di reato (eventualmente) permanente è stata più volte affermata, con la conseguente possibile interruzione giudiziale della permanenza per effetto di sentenza di condanna

anche non definitiva (C., Sez. II, 27.3-8.7.2019, n. 29657; C., Sez. II, 19.7-13.9.2018, n. 40771; C., Sez. II, 11.6.2010; C., Sez. II, 27.11.2003; C., Sez. III, 26.11.2003; C., Sez. I, 21.6.2001; C., Sez. II, 17.1.1991; C., Sez. II, 12.1.1990; C., Sez. II, 23.11.1987; C., Sez. II, 30.6.1987; C., Sez. II, 14.5.1986; C., Sez. II, 28.3.1983) o dell'allontanamento dall'edificio (C., Sez. II, 2.10-18.11.2019, n. 46692; C., Sez. II, 27.3-8.7.2019, n. 29657). Con l'ulteriore conseguenza che deve ritenersi tempestiva la querela per il reato di invasione di terreni che sia stata proposta durante il periodo in cui si è protratta l'occupazione, dal momento che il reato permanente è flagrante per tutto il tempo in cui se ne protrae la consumazione (C., Sez. II, 19.10.2010). Al fine di far cessare la situazione dannosa posta in essere è stato ritenuto legittimo e conforme al disposto contenuto nell'art. 165 c.p. subordinare la sospensione condizionale della pena al rilascio del terreno a favore dell'avente diritto (C., Sez. II, 31.1.2006; C., Sez. III, 2.6.1998; C., Sez. II, 31.10.1980; C., Sez. II, 16.7.1980). **La non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è applicabile solo quando sia cessata la permanenza (C., Sez. II, 13.2-15.4.2019, n. 16363).** La Cassazione ha talvolta ritenuto configurabile l'esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p.) in ragione delle precarie condizioni economiche dell'agente (C., Sez. II, 2-30.12.2020, n. 37834). Nel concetto di "danno grave alla persona", richiesto dall'art. 54 c.p., rientrano non solo le lesioni della vita e dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., tra le quali rientra il diritto all'abitazione; l'operatività dell'esimente presuppone, peraltro, gli ulteriori elementi costitutivi dell'assoluta necessità della condotta e dell'inevitabilità del pericolo: nel caso di specie la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente essendo stato accertato un mero stato di disagio abitativo, ma non quella urgenza assoluta e improrogabile di procurarsi un alloggio che sola avrebbe potuto necessitare l'occupazione abusiva (C., Sez. VI, 5.7.2012, n. 28115; C., Sez. II, 11.2.2011; C., Sez. II, 17.1.2008; C., Sez. II, 27.6.2007). Per il riconoscimento dell'esimente in caso di allegazione di una situazione di estremo disagio e dell'impossibilità di procurarsi altrimenti un alloggio a seguito dell'esecuzione dello sfratto per morosità dall'alloggio in precedenza occupato e in assenza di prova contraria da parte della pubblica accusa C., Sez. II, 9.10-9.12.2020, n. 35024.

Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili. C. 566 Bis,

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE (4 luglio 2023)

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Interventi per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione)

1. Al fine di garantire interventi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Al fine di garantire interventi finalizzati a mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.

01.02. Braga, Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro. **Pd**

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 624-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 624-ter.

(Occupazione arbitraria di immobile)

Chiunque occupa arbitrariamente un immobile adibito ad abitazione altrui ovvero impedisce il rientro del proprietario nel medesimo immobile è punito con la pena della reclusione da due a sette anni.

Alla stessa pena prevista dal primo comma soggiace chiunque riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione dell'immobile o cede ad altri l'immobile occupato.

Si applica la pena della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

Nel caso in cui l'occupante collabori all'accertamento dei fatti, non opponga resistenza e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile, la pena è ridotta da un terzo alla metà».

1.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano. **M5S**

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: articolo 624-bis fino a: chiunque con le seguenti articolo 614 del codice penale è inserito il seguente: Art. 614-bis. (Occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui) Chiunque

Conseguentemente:

1) al capoverso art. 624-ter, primo comma, sostituire le parole: destinato a domicilio con di proprietà;

2) al medesimo capoverso sopprimere il secondo e il terzo comma;

3) all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera f-ter) con la seguente: f-ter) occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui prevista dall'articolo 614-bis del codice penale;

4) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: 624-ter con le seguenti: 614-bis;

5) al titolo, sostituire le parole: 624-ter con le seguenti: 614-bis.

1.3. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sopprimere le parole: mediante violenza, artifizii o raggiri,;

1.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano. **M5S**

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sostituire le parole: si impossessa, occupa o detiene senza titolo legittimo un immobile con le seguenti: occupa arbitrariamente un immobile.

1.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano. **M5s**

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sopprimere le parole: o detiene senza titolo legittimo.

1.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano. **M5s**

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sostituire le parole: destinato a domicilio altrui con le seguenti: adibito ad abitazione altrui.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla rubrica sostituire le parole: destinato a domicilio altrui con le seguenti: adibito ad abitazione altrui.

1.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano. **M5S**

All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sostituire la parola: destinato con la seguente: adibito.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso Art. 624-ter, rubrica, sostituire la parola: destinato con la seguente: adibito;

all'articolo 3, comma 1, capoverso lettera f-ter) sostituire la parola: destinato con la seguente: adibito.

1.9. Dori. **Alleanza Verdi e Sinistra**

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sostituire le parole: a domicilio con le seguenti: ad abitazione.

1.10. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano. **M5s**

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, secondo comma, sopprimere le parole: si intromette, coopera,;

1.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano. **M5s**

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Si applica la pena della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

1.12. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano. **M5s**

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: La pena è aumentata se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata, ovvero in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia.

1.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano. **M5s**

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Si applica la pena della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia.

1.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano. **M5s**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il comma 1-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dal seguente:

«1-*quater*.

Una volta depositata la denuncia, in relazione al reato di occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui è fatto obbligo per i soggetti che somministrano i servizi di cui al comma 1, secondo periodo, di procedere all'interruzione della fornitura degli stessi entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta effettuata dal legittimo proprietario o affidatario dell'immobile stesso. La richiesta di cui al periodo precedente, deve essere inviata tramite raccomandata postale o posta elettronica certificata con allegata la documentazione relativa alla denuncia di occupazione abusiva e al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare. Tale richiesta dovrà essere corredata dal parere favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine al reato di occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui». **1.01. Il Relatore.**

ART. 2.

Sopprimerlo.

2.1. Il Relatore.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 163 del codice penale)

All'articolo 163 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 624-ter, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla reimmersione del bene nel possesso del suo legittimo titolare».

3.01. Foti, Varchi, Buonguerrieri, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani, Vinci. **Fratelli d'Italia**

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifica al comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria)

1. Alla lettera *g-bis*) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, 624-ter, o 633 del codice penale».

3.02. Foti, Varchi, Buonguerrieri, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani, Vinci. Fratelli D'Italia

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria)

1. Al comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*g-bis*) gli immobili privati adibiti a privata dimora occupati abusivamente quando è stata presentata querela o comunque è stata avviata l'azione penale per il reato di occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui e non sia stato possibile eseguire lo sgombero dell'immobile».

3.03. Bisa, Matone, Morrone, Sudano. Lega

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 624-ter».

3.04. Foti, Varchi, Buonguerrieri, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani, Vinci. Fratelli d'Italia

ART. 4.

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

Art. 4.

1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all'articolo 624-ter del codice penale e dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal denunciante, le risultanze anagrafiche, l'intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 5, 6, 7 e 8.

4.1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano. M5s

Al comma 1 sostituire le parole da: sommariamente fino a: risultanze anagrafiche con le seguenti: gli atti prodotti dal soggetto denunciante,

Conseguentemente, al medesimo comma:

dopo le parole: l'intestazione dei contratti aggiungere le seguenti: di utenze;

dopo le parole: dei diritti, aggiungere le seguenti: ovvero del titolo legittimo;

sopprimere le parole da: accompagnati dal denunciante fino a: procura speciale;

sostituire le parole da: procedere a fino alla fine con le seguenti: svolgere le attività di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale.

4.2. Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere le parole: alla presenza del denunciante, del suo legale rappresentante o del suo difensore.

4.3. Dori. Alleanza Verdi e Sinistra

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere la parola: assenza,

6.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano. M5s

Al comma 1, sopprimere le parole: anche passiva e sostituire le parole: , anche con l'uso della forza, ai sensi con le seguenti: , eventualmente anche con l'uso della forza, anche ai sensi.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: e gli agenti di polizia giudiziaria aggiungere le seguenti: acquisito il parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini;

al comma 3, dopo le parole: e gli agenti di polizia giudiziaria aggiungere le seguenti , acquisito il parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini,;

al comma 4:

a) al primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 337 con le seguenti: dell'articolo 388, sostituire le parole: dell'articolo 380 con le seguenti: dell'articolo 381 e sopprimere le parole da: come modificato dall'articolo 2 fino alla fine del periodo;

b) al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nei casi di cui al comma 1.

6.2. Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.

6.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano. M5s

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche al comma 641 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di esenzione dalla tassa sui rifiuti)

1. Al comma 641 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le parole: «e gli immobili privati adibiti a privata dimora occupati abusivamente quando è stata presentata la querela o comunque è stata avviata l'azione penale per il reato di occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui e non sia stato possibile eseguire lo sgombero dell'immobile per cause non imputabili al proprietario».

8.04. Bisa, Matone, Morrone, Sudano. **Lega**

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 703 del codice di procedura civile aggiungere il seguente:

«Art. 703-bis.

(Domande di reintegrazione nel possesso di immobili adibiti ad abitazione)

Le domande di reintegrazione nel possesso aventi ad oggetto immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione del ricorrente possono essere proposte verbalmente in udienza, anche senza formalità. Delle stesse il giudice fa redigere processo verbale cui è sempre allegata copia del titolo da cui si evince la proprietà o il diritto reale o personale di godimento del bene da parte del ricorrente.

Il giudice, acquisite nella stessa udienza sommarie informazioni, se ritiene la domanda non manifestamente infondata, ordina con decreto provvisoriamente esecutivo la reintegrazione nel possesso dell'immobile in favore del ricorrente e fissa, con il medesimo decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a tre giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.

Il ricorso e il decreto provvisoriamente esecutivo devono essere notificati presso l'immobile oggetto di spoglio, a cura dell'ufficiale giudiziario, entro tre giorni dalla presa in carico della notificazione.

Contestualmente alla notificazione, l'ufficiale giudiziario redige processo verbale nel quale identifica i soggetti occupanti l'immobile, dà atto di aver ingiunto agli stessi il rilascio dell'immobile, che deve avvenire entro i due giorni successivi, e annota le eventuali eccezioni sollevate dai soggetti occupanti e ogni altra notizia utile. terminate le operazioni, l'ufficiale giudiziario deposita senza ritardo il processo verbale presso la cancelleria del giudice che ha emanato il decreto. Il giorno successivo al termine assegnato per il rilascio, l'ufficiale giudiziario accede all'immobile per immettere nel possesso l'istante. Se l'immobile non è stato ancora liberato, l'ufficiale giudiziario procede immediatamente allo sgombero coattivo con l'assistenza della forza pubblica e dei servizi sociali e socio-sanitari, ove tra gli occupanti vi siano soggetti minori, ultrasettantenni o disabili gravi o gravissimi.

All'udienza il giudice, verificata la regolare e tempestiva notificazione del ricorso e del decreto, letto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, sentite le parti ove comparse personalmente e valutata ogni circostanza utile, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il provvedimento emanato con decreto. Contro l'ordinanza è sempre ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

Il procedimento di cui al presente articolo non è soggetto al contributo unificato previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

8.05. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano. **M5s**

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. In caso di condanna per il reato di cui all'articolo 624-ter del codice penale, lo Stato è responsabile per il risarcimento del danno in via sussidiaria rispetto all'autore del reato o al responsabile civile.

2. Ai fini di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.06. Rampelli. **Fratelli d'Italia**

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Abrogazioni)

1. L'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è abrogato.

2. L'articolo 31-ter del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è abrogato.

8.07. Foti, Varchi, Buonguerrieri, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani, Vinci. **Fratelli d'Italia**

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. All'articolo 11, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i commi da 3.1 a 3-bis sono soppressi.

8.08. Rampelli. **Fratelli d'Italia**

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Aumento detrazioni per i conduttori)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600»;

b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;

c) al comma 1, lettera a), le parole: «Lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 1.200,00»;

d) al comma 1, lettera b), le parole: «Lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 600,00».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere le seguenti parole: e disposizioni per il contrasto del disagio abitativo.

8.011. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro. Pd

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Sostegno alla locazione di alloggi sociali e a canone concordato)

1. Alla Tabella A, Parte II (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

«41-*quinqies*) Locazioni di immobili a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, adibiti ad abitazione principale, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008».

2. Alla Tabella A, Parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, al numero 127-*duodevicies*) sono soppresse le parole: «e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008.».

8.012. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro. Pd

Unione Inquilini – Segreteria Nazionale
Via Cavour 101, Int. 4 - 00184 Roma - Tel. 0647.45.711
e mail: ufficiostampa@unioneinquilini.it –

Roma, 7 luglio 2023 - Comunicato stampa

UNIONE INQUILINI: CARCERE E DISTACCO UTENZE PER OCCUPAZIONI E SFRATTATI. LA MAGGIORANZA VUOLE TRASFORMARE LA PDL BISA IN UN MOSTRO GIURIDICO. LA POLITICA SOCIALE DELLA CASA SI TRASFORMA IN POLITICA CARCERARIA. UN APPELLO ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE FORZE DEMOCRATICHE.

Dichiarazione di Walter De Cesaris, segretario nazionale Unione Inquilini.

“Invece del passaggio da casa a casa, l’Italia si appresta a garantire il passaggio da casa in cella. Quasi sotto silenzio, in commissione Giustizia alla Camera, è in fase di votazione una Pdl, la numero 566, prima firmataria l’On. Bisa della Lega adottato come testo base dalla Commissione Giustizia.

Questa pdl, entrata in discussione avente oggetto norme per reprimere occupazione, “con violenza, artifizii o raggiri, di un alloggio destinato a domicilio altrui”, si trasforma, con gli emendamenti presentati da maggioranza e relatore, “tout court” in “immobile di proprietà altrui”, non solo per “occupazione” ma anche

per detenzione con “titolo illegittimo”, con arresto immediato in flagranza di reato. In più, a semplice deposito di denuncia, viene disposto il distacco delle utenze (acqua, luce, gas). Se applicata, immediatamente, nel nostro Paese, occorrerebbe trovare posto nelle carceri per almeno 50 mila nuclei familiari (compresi i minori?).

Una proposta di legge pasticciata che mette in un calderone situazioni e tipologie diverse mettendo sullo stesso piano i pochi casi di occupazione di una prima casa (magari per assenza per malattia, o per ferie.), che andrebbero risolti in pochi minuti, alle occupazioni di case popolari, alle occupazioni di immobili in disuso pubblici e privati, fino persino agli sfrattati, tutti bollati da occupanti truffaldini.

Tutti secondo il centro destra da trattare come delinquenti incalliti da arrestare con pena da due anni a sette anni (pene da terroristi dinamitardi), una questione sociale derubricata a questione di ordine pubblico o peggio da risolvere con il carcere.

Siamo di fronte a un mostro giuridico, una sorta di “guerra santa” contro i poveri, un attacco ai diritti umani, con l’introduzione di norme contrarie allo spirito e alla lettera della Costituzione. Un mostro giuridico che rovescia il criterio di legalità.

In Italia, ci sono 650 mila famiglie che hanno diritto a una casa di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, con un diritto certificato dai comuni ma che rimangono senza risposta. Chi risponde dell’illegalità del mancato rispetto di quanto previsto dalle norme che stabiliscono l’accesso all’ERP? Ci sono circa 50 mila alloggi ERP vuoti e non assegnati, lasciati deperire. Chi risponde di questa illegalità e dello sperpero del danaro pubblico che il degrado comporta?

Vengono emesse ogni anno tra 40 e 50 mila sentenze di sfratto, di cui il 90% per morosità. Chi risponde della “omissione di soccorso”, quando famiglie con redditi che darebbero diritto a un alloggio ERP, minori, malati terminali, vengono quotidianamente sfrattati, senza interventi che garantiscano alcun percorso per il passaggio da casa a casa?

Di tutto ciò, la pdl Bisa non si occupa. L’obiettivo è scaricare sugli ultimi, le conseguenze di una politica scellerata, che viene da lontano, ma che il governo Meloni ha fortemente aggravato, azzerando i sostegni pubblici all’affitto per le famiglie in difficoltà.

Ci rivolgiamo alle associazioni, al mondo del volontariato, alle forze democratiche per una battaglia di civiltà. Chiederemo l’intervento dell’Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite e contrasteremo fino in fondo il tentativo di trasformare le nostre città e il ventre profondo della sofferenza sociale in una polveriera, in cui strappare ogni forma di coesione sociale”

Articolo Blog Fatto Quotidiano.it di Massimo Pasquini

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/04/04/sfratti-le-proposte-di-legge-per-arrestare-e-multare-chi-occupa-non-risolveranno-la-questione/7119884/>